

TRIBUNALE ROMA

28 FEBBRAIO 2003

GIUDICE: IENZI

PARTI: WEBER

(avv. D'Alfonso del Sordo)

EDIZIONI GOLDEN S.R.L.

(avv. Rocchetti)

Immagine • Pubblicazione di ritratto • Persona notoria • Consenso espresso • Necessario ex L. 675/96 • Consenso tacito • Inammissibile

In forza della L. 675/96 la pubblicazione del ritratto di persona notoria, laddove non ricorrono le eccezioni dell'interesse pubblico, della giustizia, di finalità scientifiche, didattiche e culturali, o dei fatti svoltosi in pubblico o aventi rilevanza sociale, richiede il consenso espresso del ritrattato e non può dunque sostenersi l'esistenza di un consenso tacito.

Immagine • Pubblicazione senza il consenso dell'interessato • Illecito • Danno non patrimoniale • Risarcibile ex art. 29, u.c., L. 675/96

La pubblicazione senza il consenso dell'interessato dell'immagine altrui costituisce illecito trattamento dei dati personali e comporta, ex art. 29, u.c., L. 675/96 il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Con atto di citazione, notificato in data 4 ottobre 2000 Ela Weber conveniva in giudizio la Edizioni Golden s.r.l., quale editrice del periodico « Tele Scandali » ed Ugo Consolazione, quale direttore responsabile dello stesso periodico e premesso:

— che la rivista Tele Scandali pubblicata dalla s.r.l. Edizioni Golden, nel n. 19 del settembre 2000 aveva pubblicato in prima pagina di copertina due fotografie di Ela Weber nuda insieme ad altre attrici, pure nude, con il titolo « Le foto segrete di Ela Weber » e il richiamo, sempre in copertina, « Ela Shock, all'interno, pag. 3 e 4, erano state pubblicate altre 4 fotografie di Ela Weber con il titolo a caratteri cubitali e colorati: « C'era una volta... Ela... Super Sexy »; con vari sottotitoli come « lo scoop più rovente dell'estate », « foto incandescenti »; « versioni molto audaci »;

— che tali fotografie erano state pubblicate senza alcuna autorizzazione della Weber;

— che la riproduzione doveva ritenersi illecita perché avvenuta senza il suo consenso;

— di aver subito pertanto un evidente pregiudizio in ragione del fatto che la sua immagine professionale poteva risultare offuscata dal carattere scandalistico del periodico sul quale erano state riprodotte le sue immagini;

chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come conseguenza della lesione del suo onore, nonché della riservatezza e della sua identità personale e professionale, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa nonché la condanna degli stessi al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948.

Si costituiva in giudizio la Edizioni Golden s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda, mentre rimaneva contumace il direttore responsabile.

In particolare la società convenuta deduceva che la riproduzione delle foto della sig.ra Weber era avvenuta lecitamente sulla base del disposto

del primo comma dell'art. 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633, secondo il quale non è necessario il consenso della persona ritratta nel caso di notorietà della stessa, e del disposto del terzo comma dell'art. 91 della stessa legge, secondo cui la foto di una persona di attualità o comunque nota, se già pubblicata su giornali o altri periodici, può essere liberamente riprodotta con la sola conseguenza del pagamento di un equo compenso fissato in apposita tariffa predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore del fotografo autore della foto riprodotta. Le fotografie erano infatti state riprese da diversi siti internet e la diffusione di immagini su internet ha natura giuridica di pubblicazione *ex art.* 12 L.A..

Istruita la causa attraverso la produzione di documenti e precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda è fondata e può essere accolta.

La nostra legge ordinaria disciplina il diritto all'immagine come diritto assoluto che importa il divieto a carico di tutti i terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui (artt. 10 c.c.; 96 e 97 legge 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore).

Tuttavia la tutela dell'immagine incontra anzitutto il limite della stessa volontà del soggetto, il quale può liberamente autorizzare l'uso del ritratto. L'autorizzazione è valida poiché la libertà della vita di relazione richiede che sia lo stesso interessato a decidere se offrirsi o meno alla pubblica curiosità.

Non sussiste inoltre violazione del diritto all'immagine quando il soggetto svolga un'attività o abbia una carica che lo esponga alla notorietà. Il diritto all'immagine incontra poi i limiti dell'interesse pubblico, della giustizia e delle finalità scientifiche, didattiche e culturali.

Ancora è lecita la diffusione dell'immagine quando essa sia connessa a fatti svoltisi in pubblico o aventi comunque una rilevanza sociale (art. 97 l. aut.).

Tale disciplina è stata poi ulteriormente ampliata ed innovata dalla legge n. 675/1996 a tutela della privacy. La fotografia in quanto riproduttiva della propria immagine rientra indubbiamente in quella nozione di dato personale fornita dall'art. 1 lett. C) della legge, il cui trattamento tale normativa è finalizzata a tutelare. Per dato personale infatti si intende qualsiasi informazione relativa a persona identificata od identificabile; inoltre questi dati possono essere contenuti in scritti, ma anche in registrazioni od immagini contenute nei più diversi supporti. Il bene giuridico tutelato dalla nuova legislazione è espresso dall'art. 1, comma 1, nei termini che il trattamento dei dati personali deve svolgersi « nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale »: tutte situazioni soggettive che possono rischiare di essere lese anche per un uso scorretto del diritto di cronaca, che pur rappresenta la proiezione di un diritto rilevante come la libertà di manifestazione del pensiero e uno degli strumenti fondamentali per assicurare il cosiddetto diritto all'informazione.

Con la legge n. 675/1996 il diritto alla riservatezza riceve una tutela piena ed organica; ma già in precedenza la giurisprudenza aveva riconosciuto a quest'ultimo una propria autonomia (v. Cass. sez. III civile, 8 giugno 1998, n. 5658). In particolare si è affermato che l'area coperta dal diritto alla riservatezza è di maggiore estensione rispetto a quella

del diritto alla reputazione; conseguentemente, l'esimente del diritto di cronaca rispetto ad un fatto ritenuto lesivo della riservatezza, ma non della reputazione, va valutata con un autonomo giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi.

Infatti, è proprio dalla non sovrapponibilità dell'area di pertinenza della riservatezza a quella della reputazione che sorge l'esigenza di una tutela *ad hoc*: possono esservi fatti che non incidono sull'apprezzamento di una persona, ma che, nondimeno, comportano l'invasione della sua sfera di riserbo.

Nel caso in esame non risulta essere stato dato alcun consenso per la pubblicazione delle fotografie per cui è causa, autorizzazione che deve, per legittimare la pubblicazione, essere data specificamente per quel periodo.

Non vi è dubbio pertanto che tale pubblicazione deve ritenersi illecita e lesiva del diritto alla riservatezza dell'attrice perché effettuata senza il consenso della stessa. Né può sostenersi l'esigenza di un consenso tacito, in quanto ai sensi della legge n. 675 del 1996 il consenso deve essere espresso.

La pubblicazione delle foto in esame viola infine anche l'onore e la reputazione dell'attrice integrando gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Invero non può sostenersi sussistente l'esimente del diritto di cronaca, mancando il presupposto della verità delle notizie riferite (non è infatti contestato che le immagini riprodotte sono state realizzate in precedenza e falsamente pubblicate come attuali).

Non sussiste il requisito dell'interesse pubblico all'informazione data la notorietà della persona ritratta, essendo difficile ritenere ciò per la riproduzione di fotografie di nudi.

Manca infine il requisito della continenza, essendo le foto state riprodotte nel contesto di una rivista ove vengono pubblicate immagini che raffigurano scene ed atteggiamenti che richiamano il rapporto sessuale e che contiene annunci commerciali di numeri erotici.

Quanto alla risarcibilità della lesione subita si osserva quanto segue:

il principale strumento di tutela civile della persona umana è il risarcimento del danno per equivalente pecuniario (a mente dell'art. 2058, comma 2, c.c.), subito da chi è stato leso in uno degli aspetti fondamentali della propria personalità dal fatto doloso o colposo di un terzo. A questo strumento di tutela fanno espresso riferimento alcune norme che prendono in considerazione certi aspetti della personalità, attinenti alla identità personale (artt. 7 e 9 c.c.) e all'integrità morale (art. 10 c.c.). Ma non v'è dubbio che la regola generale dell'art. 2043, anche se non espressamente richiamata per altri aspetti della personalità, è pur sempre direttamente operante e vale, in definitiva, ad assicurare una tutela risarcitoria estesa a tutte le manifestazioni della personalità che siano venute assumendo giuridica rilevanza nel nostro ordinamento.

Alla piena estensione della tutela risarcitoria corrisponde, tuttavia, un'importante limitazione dell'area dei danni risarcibili. Tali sono solo quelli valutabili economicamente in termini di perdita subita (danno emergente) e di mancato guadagno (lucro cessante) del danneggiato (artt. 1223 e 2056 c.c.). I danni non patrimoniali sono risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c. « solo nei casi determinati dalla legge ».

Nel caso in esame nulla va liquidato per il danno patrimoniale non essendo stato fornito dall'attrice alcun elemento di prova.

Deve invece essere valutato il danno morale, risarcibile solo nei casi determinati dalla legge. A questo proposito la legge 675/96 ha introdotto delle significative innovazioni circa le modalità di tutela del diritto alla riservatezza, con particolare riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale. L'art. 29, comma 9, della legge 675 prevede infatti la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nei casi di violazione dell'art. 9 della legge medesima. Ritiene questo giudice che l'effetto di tale rinvio sia quello di consentire il risarcimento del danno non patrimoniale in tutti i casi in cui può sorgere responsabilità civile per il trattamento dei dati personali.

In buona sostanza uno degli effetti innovativi della legge 675 va ravvisato proprio nella previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di lesione del diritto alla riservatezza, da valutare con criteri equitativi.

Conseguentemente, riconosciuta la lesione del diritto alla riservatezza nonché della reputazione di parte attrice e ritenuto che sia possibile risarcire il danno non patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96, valutata la modalità della diffamazione si stima equo condannare i convenuti in solido a risarcire la somma di euro 15.000,00 al valore attuale, con gli interessi legali dalla sentenza.

Quanto alla richiesta di liquidazione della riparazione pecuniaria (art. 12 legge stampa) non potrà essere irrogata né al direttore, la cui responsabilità è stata dichiarata unicamente per omesso controllo sull'operato del giornalista, né alla società editrice, dovendosi a tal riguardo ulteriormente osservare: che secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui questo giudice non ritiene di doversi discostare, la riparazione pecuniaria *de qua* non ha natura di risarcimento bensì di sanzione civile collegata ad una responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa (v. Cass. 257/93; Cass. 2435/93; Cass. 5250/91; Cass. 12890/89); che detta sanzione civile, in quanto indefettibilmente collegata al reato di diffamazione, potrà essere irrogata unicamente nei confronti del responsabile di tale reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo, con esclusione del direttore responsabile che non abbia concorso nella diffamazione nonché dell'editore (v. Cass. 9672/97 e Cass. 1485/00); che il suddetto indirizzo giurisprudenziale volto ad escludere anche l'editore dalla irrogazione della sanzione in questione è da ritenere pienamente condivisibile, posto che l'art. 185 c.p. prevede unicamente l'obbligo del responsabile civile di rifondere le voci di danno e non anche le sanzioni, ancorché di natura civile, gravanti sull'autore del reato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando, così provvede:

a) condanna la Edizioni Golden s.r.l. e Consolazione Ugo in solido al risarcimento dei danni in favore di Ela Weber che liquida in euro 15.000,00 con gli interessi legali su tale importo dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

b) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.